



COMUNE DI LODI VECCHIO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/11/2013

SOMMARIO

TITOLO I.....	7
DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
CAPO I - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	7
Art. 1 - Disciplina della polizia urbana.....	7
Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia urbana.....	7
Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento.....	7
Art. 4 - Ordinanze Comunali.....	8
Art. 5 - Sanzioni.....	8
Art. 6 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento.....	8
TITOLO II.....	9
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO.....	9
CAPO I - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.....	9
Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico	9
Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	9
Art. 9 - Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali.....	9
Art. 10 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata.....	10
Art. 11 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni.....	10
Art. 12 - Occupazioni per comizi e raccolta firme.....	10
Art. 13 - Occupazione per traslochi.....	11
Art. 14 - Occupazione con impianti pubblicitari.....	11
Art. 15 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi.....	12
CAPO II - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI.....	12
Art. 16 - Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale.....	12
Art. 17 - Esposizione di generi alimentari.....	12
Art. 18 - Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci.....	12
Art. 19 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.....	13
Art. 20 - Occupazione con addobbi e simili.....	13
Art. 21 - Occupazione con dehors.....	13
TITOLO III.....	15
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI.....	15
CAPO I - NETTEZZA DELL'ABITATO.....	15
Art. 22 - Pulizia delle strade.....	15
Art. 23 - Insudiciamento del suolo pubblico.....	15
Art. 24 - Abbandono di rifiuti.....	15
Art. 25 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali.....	15
Art. 26 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili.....	16
Art. 27 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.....	16
Art. 28 - Divieto di rimozione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.....	16
Art. 29 - Pulizia dei portici e simili.....	16
Art. 30 - Doveri dei proprietari, degli amministratori e dei conduttori di fabbricati in caso di nevicate.....	16
CAPO II - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	17
Art. 31 - Divieto di rumori.....	17
Art. 32 - Esercizio di attività lavorative rumorose.....	17
Art. 33 - Sistemi di allarme acustico.....	17
Art. 34 - Pubblicità sonora.....	17
Art. 35 - Emissioni rumorose presso abitazioni private.....	18
Art. 36 - Disturbo determinato da animali.....	18

Art. 37 - Piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi e nei circoli privati.....	18
Art. 38 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie.....	19
Art. 39 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi.....	19
Art. 40 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose.....	19
Art. 41 - Schiamazzi.....	20
Art. 42 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili.....	20
CAPO III - NORME PARTICOLARI.....	20
Art. 43 - Tende solari.....	20
Art. 44 - Diffusione di polveri.....	20
Art. 45 - Annaffiamento.....	20
Art. 46 - Battitura di tappeti.....	21
Art. 47 - Operazioni di verniciatura.....	21
Art. 48 - Divieto di gioco nelle strade.....	21
Art. 49 - Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali.....	21
Art. 50 - Corretto uso delle panchine pubbliche.....	21
Art. 51 - Divieto di spargere sostanze per fini emulativi.....	21
Art. 52 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio.....	22
Art. 53 - Governo di animali.....	22
Art. 54 - Zone interdette ai cani.....	22
Art. 55 - Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti.....	23
Art. 56 - Uso improprio dei giochi per bambini.....	23
TITOLO IV.....	24
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI.....	24
CAPO I - SICUREZZA URBANA.....	24
Art. 57 - Ruolo del Comune.....	24
Art. 58 - Programma locale di sicurezza.....	24
Art. 59 - Ruolo della Polizia Locale.....	24
Art. 60 - Protezione civile.....	25
Art. 61 - Sicurezza stradale.....	25
CAPO II - OBBLIGHI PARTICOLARI.....	25
Art. 62 - Pozzi, cisterne e simili.....	25
Art. 63 - Ponteggi.....	25
Art. 64 - Divieto di getto di materiale.....	26
Art. 65 - Luminarie ed addobbi luminosi.....	26
Art. 66 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili.....	26
Art. 67 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni.....	26
Art. 68 - Divieto di deposito di materiale infiammabile.....	26
Art. 69 - Fughe di gas.....	27
Art. 70 - Divieto di accensione di fuochi nell'abitato – Raccolta mozziconi.....	27
Art. 71 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti.....	27
Art. 72 - Animali pericolosi.....	27
Art. 73 - Offendicula.....	27
Art. 74 - Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private.....	28
Art. 75 - Persiane.....	28
Art. 76 - Manutenzione dei fabbricati.....	28
Art. 77 - Piantagioni private.....	28
Art. 78 - Apezzamenti di terreno edificabile in centro abitato.....	29
Art. 79 - Indicazione dell'amministratore condominiale.....	29
TITOLO V.....	30
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA.....	30
CAPO I - PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO.....	30

Art. 80 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale.....	30
Art. 81 - Divieto di sosta con motore acceso.....	30
Art. 82 - Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale.....	30
Art. 83 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari.....	30
Art. 84 - Divieto di incenerimento di rifiuti.....	31
CAPO II - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO.....	31
Art. 85 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi.....	31
Art. 86 - Norme di comportamento nei parchi comunali.....	31
Art. 87 - Tutela degli alberi.....	31
TITOLO VI.....	32
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO.....	32
CAPO I - DECORO DEGLI EDIFICI.....	32
Art. 88 - Decorosa conservazione dei fabbricati.....	32
Art. 89 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati.....	32
Art. 90 - Divieto di imbrattamento.....	32
Art. 91 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati.....	32
Art. 92 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati.....	32
Art. 93 - Divieto di esporre materiale contrario al decoro dell'abitato.....	32
Art. 94 - Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie.....	33
Art. 95 - Pulizia dei cortili e delle aree private.....	33
CAPO II - DECORO E MORALITA' PUBBLICA.....	33
Art. 96 - Fontane e vasche pubbliche.....	33
Art. 97 - Divieto di imbrattare i monumenti.....	33
Art. 98 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio.....	34
Art. 99 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati.....	34
Art. 100 - Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico.....	34
CAPO III - PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE.....	34
Art. 101 - Rinvio alla legislazione speciale.....	34
Art. 102 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi.....	34
TITOLO VII.....	35
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA.....	35
CAPO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI.....	35
Art. 103 - Rinvio alla legislazione statale e regionale.....	35
Art. 104 - Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore.....	35
Art. 105 - Alienazione delle merci di valore non esiguo.....	35
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI.....	36
Art. 106 - Rinvio alla legislazione statale e regionale.....	36
Art. 107 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela.....	36
Art. 108 - Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi.....	36
Art. 109 - Attività di piano bar e simili.....	36
Art. 110 - Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento,.....	37
da trattenimento nei pubblici esercizi.....	37
Art. 111 - Discoteche e simili.....	37
CAPO III - TOMBOLE E SIMILI.....	37
Art. 112 - Rinvio alla legislazione statale.....	37
Art. 113 - Operazioni di estrazione.....	37
Art. 114 - Cauzione.....	38
TITOLO VIII.....	39
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE.....	39
CAPO I - SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE.....	39
Art. 115 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali.....	39
Art. 116 - Prelievo di cani presso il canile comunale.....	39

Art. 117 – Regole per l’uso dell’area sgambamento cani.....	39
CAPO II - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI.....	40
Art. 118 - Ripari.....	40
Art. 119 - Custodia degli animali.....	40
Art. 120 - Custodia dei volatili.....	41
Art. 121 - Lunghezza delle catene.....	41
CAPO III - DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI.....	41
Art. 122 - Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi.....	41
Art. 123 - Vasche per la conservazione dei pesci.....	41
Art. 124 - Divieto d’esposizioni d’animali esotici.....	41
TITOLO IX.....	42
DISPOSIZIONI VARIE.....	42
CAPO I - OBBLIGHI VARI.....	42
Art. 125 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti.....	42
Art. 126 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione.....	42
Art. 127 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante.....	42
Art. 128 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale.....	42
CAPO II - DIVIETI.....	43
Art. 129 - Divieto di spargere cibo agli animali.....	43
Art. 130 - Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta.....	43
Art. 131 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale.....	43
Art. 132 - Operazioni vietate durante l’arresto o la fermata dei veicoli.....	43
Art. 133 - Aree per la sosta di camper, roulotte e caravan.....	43
Art. 134 – Contrassegni per invalidi.....	44
CAPO III - SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI.....	45
Art. 135 - Individuazione dei servizi.....	45
Art. 136 - Tariffe.....	45
TITOLO X.....	45
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	45
Art. 137 - Abrogazioni.....	45
Art. 138 - Entrata in vigore.....	45

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

Il presente Regolamento disciplina la polizia urbana. Esso è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:

- a) il decoroso svolgimento della vita cittadina,
- b) l'integrità del pubblico demanio comunale,
- c) l'ambiente e il benessere animale.

Le norme del Regolamento di polizia urbana disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia urbana

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere poste a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
5. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
6. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono, altresì, essere revocate dal Responsabile del competente Settore Comunale con

provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

Art. 4 - Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di polizia locale.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 5 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento).
2. Dall'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi. Nel caso di inottemperanza all'ordine di cessazione o di ripristino dello stato dei luoghi ovvero di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato.
3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
6. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.
7. Dalla violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, il trasgressore è tenuto al risarcimento del danno patito dall'Amministrazione e di cui l'Amministrazione stessa si riserva la valutazione e la richiesta.

Art. 6 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del cap. I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, dovrà essere presentata la domanda al competente Settore comunale almeno 5 giorni prima della data dell'occupazione. Nei casi in cui necessiti l'emissione di ordinanza di regolazione temporanea della circolazione, la domanda dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima della data dell'occupazione.
2. Il Settore Polizia Locale, verificato il preventivo pagamento della tassa di cui al comma precedente, provvederà al rilascio dell'apposita autorizzazione.
3. I soggetti in condizione di morosità del pagamento della tassa non potranno ottenere l'autorizzazione fino all'avvenuto pagamento della somme dovute.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

Art. 9 - Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali, distributori automatici e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.

In caso di occupazioni realizzate con la sola collocazione di tavolini, sedie e simili l'interessato deve indicare il numero dei tavolini, delle sedie e le esatte modalità di collocazione. E' vietato, senza l'autorizzazione dei competenti settori comunali, collocare tavolini, sedie e simili con modalità diverse rispetto a quelle approvate.

La concessione per l'occupazione di cui al precedente articolo può essere stagionale o annuale e non è suscettibile di tacito rinnovo.

La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di

occupazione sia conforme alle misure minime prescritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della Strada*).

Art. 10 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della Strada*) e 180, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada*), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità (*specchi parabolici, dissuasori di sosta ecc.*) da verificarsi da parte del Settore Polizia Locale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Settore Polizia Locale e viene eseguita a cura e spese del soggetto richiedente. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale e alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della Strada*).
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

Art. 11 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.
3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 5 giorni prima della data della manifestazione.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.

Art. 12 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli

che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore Comunale.

2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 13 - Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente Settore Comunale.
2. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. E' a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
3. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi dalle ore 08.00 alle ore 20.00, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
4. La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'effettuazione di operazioni di trasloco che si svolgono all'interno di zone soggette a limitazione di accesso per determinate categorie di veicoli, vale quale permesso per l'accesso e la sosta nella predetta zona per il tempo strettamente necessario alla durata delle operazioni.
5. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali nei giorni e nelle ore di svolgimento del mercato.
6. Chiunque effettua operazioni di trasloco, comportanti l'occupazione di suolo pubblico, in mancanza della prescritta concessione è punito, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 14 - Occupazione con impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della Strada*), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), oltre che dalla specifica normativa comunale.
2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore Comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

Art. 15 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione. Sono fatte salve le sanzioni prescritte dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alla tassa evasa.

CAPO II - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 16 - Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle seguenti condizioni:
 - l'area interessata dalla occupazione non deve superare il 10% della superficie di vendita autorizzata;
 - la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio.
2. Le condizioni di cui al comma 1 valgono anche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.
3. La esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

Art. 17 - Esposizione di generi alimentari

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali, di generi alimentari non confezionati, deve essere convenientemente rialzata dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 18 - Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto

nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.

2. Il competente Settore Comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 19 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in aree non mercatali, esclusivamente per la vendita dei seguenti prodotti: artigianali, agricoli, artistici.
2. Nel caso le predette occupazioni interessino zone a traffico limitato a particolari categorie di veicoli o nelle quali siano in vigore divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad accedere, con veicoli, a tali zone e in deroga agli istituiti divieti, fatte salve diverse determinazioni del Settore Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale.
3. L'accesso e la sosta sono consentiti per il solo tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.

Art. 20 - Occupazione con addobbi e simili

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
2. Le installazioni di cui al comma precedente devono essere effettuate salvaguardando la incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.

Art. 21 - Occupazione con dehors

1. E' consentito, ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, previa concessione rilasciata dal competente servizio comunale, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a dehors.
2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.
3. Le modalità di installazione dei dehors sono le seguenti:
 - l'occupazione deve avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale e con dimensioni di profondità non superiore ai tre metri.

In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso il transito dei pedoni sui marciapiedi, l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;

- l'occupazione interessante viali pedonali deve essere effettuata in senso longitudinale, per una superficie non eccedente il 40 % della parte centrale del viale. Sono fatte salve diverse prescrizioni determinate da eventuali contingenze particolari.
4. I dehors installati in aree destinate, anche temporaneamente, all'esercizio del commercio su aree pubbliche debbono essere rimossi dal titolare nei giorni ed orari di svolgimento di tali forme di commercio.

Il titolare di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che installi dehors in mancanza della prescritta concessione è punito ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I - NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 22 - Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.

Art. 23 - Insudiciamento del suolo pubblico

1. Negli spazi ed aree pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare.
2. Nel caso di comportamenti che interessino le strade e loro pertinenze si applicherà quanto disposto dal vigente Codice della Strada.

Art. 24 - Abbandono di rifiuti

1. E' vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito con le sanzioni previste dall'articolo 255 e seguenti del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di igiene urbana.

Art. 25 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1, quando conducono gli animali in spazi ed aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio, debbono essere muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche utilizzandoli nel caso di insudiciamenti causati dagli animali stessi. La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi (Ord. N. 31 del 04.05.2005).

Art. 26 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili

1. E' vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili.
2. E' vietato compiere lungo strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali, qualora dette operazioni venissero eseguite su aree private deve essere impedito che le acque di lavaggio vadano ad interessare strade, spazi ed aree pubbliche.

Art. 27 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di igiene urbana.

Art. 28 - Divieto di rimozione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti

1. E' vietato spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati e contrassegnati, ove possibile, dalla segnaletica prescritta dagli articoli 68 e 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).

Art. 29 - Pulizia dei portici e simili

1. I portici, i fornici, le gallerie sottostanti le private proprietà debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.

Art. 30 - Doveri dei proprietari, degli amministratori e dei conduttori di fabbricati in caso di nevicate

1. I conduttori, i proprietari residenti e gli amministratori degli stabili nonché i titolari di attività commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi, sono chiamati reciprocamente a collaborare alla spazzatura della neve dai marciapiedi e dai sottoportici, lungo tutto il fronte prospiciente alle relative attività o pertinenze. In mancanza del marciapiede da ambo i lati della strada, l'obbligo si limita allo sgombero di un solo metro quadrato dal fronte del fabbricato.
2. I soggetti di cui al comma precedente debbono inoltre, in caso di nevicate, provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formati sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. La neve dovrà essere ammassata ai margini dei marciapiede. E' vietato l'ammasso di neve sul verde pubblico.
5. I titolari di autorizzazioni di occupazione di spazio pubblico con edicole, chioschi o simili hanno l'obbligo di spazzare la neve per almeno un metro intorno alla propria area di occupazione.

6. Coloro che sono tenuti ad effettuare operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale, veicolare ed il movimento dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti.
7. In ogni caso è fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

CAPO II - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 31 - Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.
3. I limiti delle emissioni acustiche, le zone di classificazione del territorio comunale e le relative prescrizioni sono disciplinate dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con delibera C.C. n. 46 del 19.12.2012.

Art. 32 - Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, sono vietate prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. E' fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente Settore Comunale.

Art. 33 - Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.

Art. 34 - Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati prima delle ore 08.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 19.00.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani.
3. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.

4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia stradale.

Art. 35 - Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.
2. La effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle 15.00 alle 20.00 dei giorni festivi.
3. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.
4. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo ad invitare i responsabili dei rumori e, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5 del presente regolamento, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.

Art. 36 - Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne (Ord. N. 31 del 04.05.2005).
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia anche se temporaneamente.

Art. 37 - Piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi e nei circoli privati

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono piccoli trattenimenti senza ballo (*piano bar, karaoke, concertini e simili*), come disciplinati dall'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione di emissioni musicali e/o sonore da parte di esercizi pubblici o circoli privati, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, all'esterno dei locali pubblici o spazi pubblici o di uso pubblico, chiusi o all'aperto, è vietata oltre le ore 24.00 di tutti i giorni, a prescindere dalle stagioni (Ordinanza sindacale n. 16/2013).
3. In occasione di feste, sagre e simili possono essere rilasciate, in via eccezionale, autorizzazioni in deroga all'orario sopra stabilito.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.

5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.
7. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2012.

Art. 38 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.
2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite, anche solo verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.

Art. 39 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

Art. 40 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere o di attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.
2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del

competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordini all'interessato di adottare le cautele idonee ad eliminare la situazione di disturbo.

Art. 41 - Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.

Art. 42 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, ad esclusione del periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio, è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.

CAPO III - NORME PARTICOLARI

Art. 43 - Tende solari

1. Le tende solari ed ogni altra installazione assoggettante sulle vie pubbliche o sulle aree ad uso pubblico debbono essere assentite dai competenti Settori Comunali.
2. Fatte salve le prescrizioni a tutela del decoro urbano e la normativa statale, regionale e comunale in materia edilizia, e sempre che non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, tra il bordo inferiore delle tende e delle installazioni di cui al comma 1 ed il suolo pubblico o di uso pubblico deve intercorrere un'altezza di almeno 2,20 mt.

Art. 44 - Diffusione di polveri

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.

Art. 45 - Annaffiamento

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transitanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. E' fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. E' fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.

Art. 46 - Battitura di tappeti

1. E' vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.

Art. 47 - Operazioni di verniciatura

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone e cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse.

Art. 48 - Divieto di gioco nelle strade

1. Nelle strade e sulle pertinenze delle medesime è vietato praticare giochi di qualsiasi genere, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. Tali giochi sono consentiti nelle aree appositamente attrezzate ed adibite a tali fini.

Art. 49 - Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali

1. E' fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso o l'uscita da uffici pubblici, scuole, asili, esercizi pubblici, commerciali, artigianali, sportelli bancari o postali e locali privati.

Art. 50 - Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone.

Art. 51 - Divieto di spargere sostanze per fini emulativi

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.

Art. 52 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli ad un guinzaglio di una misura non superiore a m 1,5 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. L'obbligo non vige nelle aree per cani appositamente individuate.
2. I proprietari e gli affidatari dei cani, durante la conduzione degli animali, dovranno portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Art. 53 - Governo di animali

1. E' vietato l'allevamento di animali all'interno di case, soffitte, scantinati, garages ed altri vani adiacenti alle abitazioni. All'interno delle zone urbane residenziali possono essere allevati animali da cortile ad uso familiare fino al numero massimo complessivo di 12 capi e comunque a distanza dalle abitazioni confinanti non inferiore a metri 10.
2. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
3. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente; laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
4. I proprietari ed affidatari di cani e di altri animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
5. Sulle recinzioni delle proprietà private entro cui sono custoditi cani deve essere apposto in modo ben visibile un cartello con la dicitura "Attenti al cane".

Art. 54 - Zone interdette ai cani

1. E' vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche, o porzioni di esse, appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. E' fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata del Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.

Art. 55 - Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti

1. Durante il trasporto a mano di oggetti voluminosi od ingombranti, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone ed a cose.

Art. 56 - Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi non usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiori di anni 5 o 10, come indicato nella segnaletica comunale apposta nelle aree destinate al gioco.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I - SICUREZZA URBANA

Art. 57 - Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto urbano.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.
3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e patti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 58 - Programma locale di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 59 - Ruolo della Polizia Locale

1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le altre Forze dell'Ordine e con le altre Polizie Locali al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
3. La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e micro conflitti i quali, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze

dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 60 - Protezione civile

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso il gruppo comunale di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 61 - Sicurezza stradale

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della Strada*).

CAPO II - OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 62 - Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

Art. 63 - Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.

Art. 64 - Divieto di getto di materiale

1. E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.

Art. 65 - Luminarie ed addobbi luminosi

(art. 110 Regolamento Pubblica Sicurezza)

1. Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente Settore Comunale, dimostrando di possedere la necessaria capacità tecnica.
2. Il competente Settore Comunale, può stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
3. Sono fatte salve le autorizzazioni prescritte dalle disposizioni dell'articolo 110 del Regolamento di Pubblica Sicurezza.

Art. 66 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al Settore Comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 67 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità superiore a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.

Art. 68 - Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname, paglia e fieno o materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
2. Eventuali piccoli depositi, per uso esclusivamente domestico, potranno essere realizzati in strutture discoste dalle abitazioni di una distanza idonea ad evitare il propagarsi delle fiamme. Per piccolo deposito si intende una quantità di materiali inferiore a 8 metri cubi.

Art. 69 - Fughe di gas

1. Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone.

Art. 70 - Divieto di accensione di fuochi nell'abitato – Raccolta mozziconi.

1. Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, mozziconi e altri oggetti accesi.
2. I titolari dei pubblici esercizi debbono posizionare all'ingresso dei locali idonei contenitori per la raccolta dei mozziconi e provvedere alla raccolta dei mozziconi abbandonati al suolo nella zona antistante l'esercizio.
3. Chiunque abbandona a terra mozziconi o, in caso di titolari di pubblici esercizi, non posiziona idonei contenitori per la loro raccolta o non provvede alla pulizia delle aree esterne al locale dai mozziconi, è punito con la sanzione prevista dall'art. 26 co. 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dei servizi di igiene urbana.

Art. 71 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

1. E' vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.

Art. 72 - Animali pericolosi

1. E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente Settore Comunale.
2. Il trasporto di animali pericolosi deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
3. I cani di indole potenzialmente aggressiva ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio.

Art. 73 - Offendicula

1. La presenza degli offendicula, strumenti a difesa della proprietà, dotati di intensa carica lesiva, deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei.

Art. 74 - Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

1. I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

Art. 75 - Persiane

1. Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.

Art. 76 - Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata e per la sicurezza stradale.
2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e consentire lo scarico delle acque negli appositi pluviali.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata e della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.
4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica. E' punita con la sanzione amministrativa come stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento se finalizzata a tutelare l'incolumità privata.

Art. 77 - Piantagioni private

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della Strada*), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che i rami, le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni che si protendono o sporgono dalle proprietà laterali cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di

rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico i rami, le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni ed il taglio della vegetazione sporgente sulla pubblica via.

3. In caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 5 del regolamento, saranno poste a carico dei soggetti inadempienti le spese per le operazioni di rimozione eseguite d'ufficio.

Art. 78 - Appezzamenti di terreno edificabile in centro abitato

1. I proprietari di appezzamenti di terreno o lotti edificabili situati in centro abitato debbono mantenere gli stessi in condizioni decorose evitando il deposito di rifiuti e la crescita incontrollata delle erbacce; a tal scopo dovranno provvedere ad effettuare almeno due tagli annuali della vegetazione.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia, ingiunge ai soggetti inadempienti di provvedere entro un congruo termine al taglio delle erbacce e alla rimozione e avvio allo smaltimento degli eventuali rifiuti presenti nei lotti.
3. In caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 5 del regolamento, saranno poste a carico dei soggetti inadempienti le spese per le operazioni di rimozione eseguite d'ufficio.

Art. 79 - Indicazione dell'amministratore condominiale

1. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, aperto al pubblico, deve essere affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, aperto al pubblico, deve essere affissa l'indicazione della generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.
2. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere tenute sempre aggiornate.
3. L'obbligo di indicazione di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili, anche se sprovvisti di amministratore, ancorché non condominiali.

TITOLO V

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I - PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

Art. 80 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
3. Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art. 81 - Divieto di sosta con motore acceso

1. I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante la fermata o l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 3'. E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.

Art. 82 - Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale

1. I veicoli a motore circolanti sul territorio del Comune hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di cui alla vigente legislazione regionale.

Art. 83 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei tempi e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
3. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.

Art. 84 - Divieto di incenerimento di rifiuti

1. E' vietato l'incenerimento di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.

CAPO II - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 85 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di veicoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.

Art. 86 - Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
 - a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione e di pulizia del parco;
 - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente Settore Comunale, animali in sella;
 - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - d) manomettere, imbrattare o asportare gli elementi di arredo del parco;
 - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
 - f) accendere fuochi o fare uso di barbecue;
 - g) accedere con cani;
 - h) giocare a palla al di fuori delle aree all'uopo destinate (ordinanza n. 60 del 12.09.2000).

Art. 87 - Tutela degli alberi

1. E' vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
2. E' vietato arrampicarsi sugli alberi o reciderne i rami.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I - DECORO DEGLI EDIFICI

Art. 88 - Decorosa conservazione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado degli edifici di cui al comma 1, Il Sindaco con proprio provvedimento ordina ai proprietari di procedere al ripristino a tutela del decoro urbano.

Art. 89 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni che devono di norma avvenire negli spazi all'uopo predisposti, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.

Art. 90 - Divieto di imbrattamento

1. E' vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.

Art. 91 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.

Art. 92 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.

Art. 93 - Divieto di esporre materiale contrario al decoro dell'abitato

1. E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati visibili dalla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano.

A tal fine, il competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o a renderlo non visibile al pubblico.

Art. 94 - Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie

1. E' vietato stendere biancheria e panni all'esterno di finestre e balconi prospicienti la pubblica via.

Art. 95 - Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati debbono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente Settore Comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo di decoro urbano.

CAPO II - DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Art. 96 - Fontane e vasche pubbliche

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
 - a) abbeverare persone o animali;
 - b) effettuare abluzioni di persone o animali;
 - c) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
 - d) pescare i pesci in esse esistenti;
 - e) raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche
 - f) salire sulle strutture o danneggiarle (Ordinanza sindacale n. 63/2004).

Art. 97 - Divieto di imbrattare i monumenti

1. E' vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.
2. E', altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dalla Amministrazione Comunale.
3. E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.

Art. 98 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

1. E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
2. E' altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili o compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.

Art. 99 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. E' vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.

Art. 100 - Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

1. L'esibizione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così detti sexi-shops, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanerne estranei. A tal fine il materiale esitato non deve essere visibile dalla pubblica via ad eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria generici, conformi a quanto posto in vendita anche presso esercizi diversi da quelli di cui al presente articolo.

CAPO III - PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Art. 101 - Rinvio alla legislazione speciale

1. La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

Art. 102 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

1. Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti poster bus e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.
2. La presente disposizione vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, sempre che la normativa comunale vigente in materia di impianti pubblicitari non disponga altrimenti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E
POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 103 - Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente e dalla normativa comunale in materia.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

Art. 104 - Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

1. In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore a Euro 1.000,00, a fini assistenziali o di beneficenza.
2. Il competente Settore Comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.
3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
4. Alla devoluzione provvede, con propria determinazione, il responsabile del competente Settore Comunale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

Art. 105 - Alienazione delle merci di valore non esiguo

1. Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.
2. Si considerano di valore non esiguo, sempre che la legge statale o regionale non disponga diversamente, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore a Euro 1.000,00.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 106 - Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. I pubblici esercizi sono regolati dalle legislazioni vigenti in materia.

Art. 107 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.
2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.

Art. 108 - Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.
2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso anche sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art. 109 - Attività di piano bar e simili.

1. Le attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione o che avvengano in locali specificatamente allestiti e separati rispetto ai quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione o sia imposto il pagamento di un biglietto, anche sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.
2. E' soggetto ad autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico rilasciata dal competente Settore Comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar o di intrattenimenti vari nelle aree pubbliche poste all'esterno di pubblici esercizi secondo i criteri fissati dalla delibera G.C. n. 86 del 06.06.2012.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata e del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale per quanto concerne i limiti delle emissioni sonore.
4. Chiunque esercita l'attività di piano bar o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi del vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 110 - Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento è consentita soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.
2. L'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 16; tale divieto deve essere reso noto dall' esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.
3. La mancanza della segnalazione di cui al comma 2 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art. 111 - Discoteche e simili

1. All'interno dei locali di pubblico trattenimento, durante le manifestazioni, è vietata la vendita di bevande per asporto in bottigliette di vetro; le stesse dovranno essere servite esclusivamente in bicchieri di plastica.

CAPO III - TOMBOLE E SIMILI

Art. 112 - Rinvio alla legislazione statale

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.

Art. 113 - Operazioni di estrazione

1. L'incaricato comunale per le operazioni di estrazione relative alle lotterie e alle tombole è individuato con provvedimento del Sindaco tra i dipendenti del Settore Comunale competente in materia di polizia amministrativa.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di estrazione sono a carico del soggetto promotore.
3. I predetti oneri vengono stabiliti con determinazione dal responsabile del settore competente, in funzione dei costi orari del dipendente, compresi gli oneri riflessi e di ogni altra ed eventuale spesa sostenuta dal medesimo per l'espletamento dell'incarico attribuitogli.

Art. 114 - Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione degli oneri relativi alla presenza dell'incaricato del Comune alle operazioni di estrazione, i promotori della manifestazione prestano cauzione in misura pari all'importo fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Le modalità di versamento della cauzione sono individuate con determinazione dal responsabile del competente Settore Comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I - SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 115 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

1. Il comportamento verso gli animali è disciplinato dal Regolamento comunale per la protezione degli animali approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 16.09.2000.
2. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art. 116 - Prelievo di cani presso il canile comunale

1. Il Comune svolge, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile comunale.
2. I cittadini che intendono prelevare cani dal canile comunale, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.
3. L'assegnatario sottoscrive l'accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale per l'assegnazione del cane, finalizzate a garantire il benessere del medesimo e a prevenirne l'abbandono.
4. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

Art. 117 - Regole per l'uso dell'area sgambamento cani

1. Il cane deve essere sempre tenuto sotto il controllo del proprietario.
2. Il proprietario è responsabile di eventuali danni causati ad altri cani, a cose o a persone.
3. I proprietari devono evitare eccessivi latrati dei propri cani, la lotta contro altri cani o qualsiasi altra spiacevole azione contro altri cani.
4. L'igiene dell'area cani è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari. Le deiezioni devono essere immediatamente raccolte dai conduttori dei cani, mediante apposita attrezzatura e riposte nel cestino rifiuti all'esterno dell'area.
5. I proprietari di cani appartenenti a razze la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono obbligati a far indossare all'animale la museruola ed il guinzaglio.
6. Se un cane si dimostra aggressivo e reca danno ad altri cani i proprietari di questi ultimi possono chiederne l'allontanamento alla Polizia Locale.

7. Se i frequentatori dell'area cani non raccolgono le deiezioni, gli altri proprietari sono tenuti ad informare le autorità competenti.
8. L'accesso all'area è consentito dal lunedì alla domenica nei mesi invernali (ottobre-febbraio) dalle ore 7.00 alle ore 21. Nei mesi estivi (marzo-settembre) dalle 7.00 alle 22.00. Nella fascia oraria 14.00 – 16.00, considerata “fascia di riposo pubblico”, deve essere garantito il silenzio da parte dei conduttori dei cani.
9. L'area di sgambatura cani è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani.
10. In caso l'attesa di entrata di altri cani sia dovuta a problemi comportamentali tali da dover esigere la frequenza solitaria, il conduttore potrà permanere all'interno dell'area per un tempo massimo di 30 minuti. Dopo di che sarà consentito l'ingresso all'altro cane che rispetterà anch'esso il tempo di 30 minuti di permanenza.
11. È fatto divieto di gettare qualsiasi tipo di rifiuto all'interno e all'esterno dell'area cani, compresi i mozziconi di sigaretta.
12. È vietato l'ingresso a cani con patologie infettive contagiose.
13. È vietato l'ingresso a cani che abbiano già morso o aggredito.
14. Ogni cane frequentatore dell'area cani deve essere munito di microchip o tatuaggio identificativo.
15. L'amministrazione comunale è tenuta mensilmente alla verifica e manutenzione dell'area.
16. L'amministrazione comunale è tenuta a verificare che il cestino posto al di fuori dell'area cani sia regolarmente svuotato dagli organi competenti, in modo da non causare accumulo di rifiuti esterni e cattivi odori, nel rispetto delle abitazioni adiacenti all'area.
17. I conduttori dei cani sono tenuti a segnalare ogni forma di inadempienza all'amministrazione comunale che provvederà alla risoluzione del problema.

CAPO II - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Art. 118 - Ripari

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.

Art. 119 - Custodia degli animali

1. I conducenti di veicoli che trasportano animali debbono, in caso di temporaneo allontanamento degli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.

Art. 120 - Custodia dei volatili

1. Le voliere e le gabbie presso le quali vengono custoditi i volatili debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.
2. Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia.
3. Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.

Art. 121 - Lunghezza delle catene

1. Ai cani tenuti alla catena deve essere garantita libertà di movimento, ferme restando le cautele a tutela della incolumità delle persone. A tal fine le catene debbono essere di lunghezza adeguata e non inferiore a metri lineari 4 misurati con la catena posta a terra.

CAPO III - DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 122 - Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi

1. E' vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi.

Art. 123 - Vasche per la conservazione dei pesci

1. E' vietato conservare pesci vivi fuori dall'acqua anche se destinati alla vendita.
2. E' vietato mantenere i pesci in vasche di lunghezza, larghezza o altezza inferiore alla lunghezza dell'esemplare più grande.

Art. 124 - Divieto d'esposizioni d'animali esotici

1. La diffusione della conoscenza degli animali esotici è efficacemente perseguita con strumenti di informazione e comunicazione diversi dall'esposizione degli animali in cattività. A tal fine non vengono autorizzate sul territorio comunale esposizioni, anche in forma itinerante di animali esotici.

TITOLO IX DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - OBBLIGHI VARI

Art. 125 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, nello svolgimento della propria attività ed i soggetti privati durante le operazioni di cottura all'aperto, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

Art. 126 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

1. Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

Art. 127 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale in materia.
2. Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi di fiere e sagre approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
3. Possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

Art. 128 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'amministrazione comunale.
3. I titolari di autorizzazioni per la posa della segnaletica di cui al comma 1 devono mantenere la stessa in buone condizioni, garantendone la stabilità, sicurezza e leggibilità dell'impianto anche in presenza di eventi atmosferici.

4. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento.

CAPO II - DIVIETI

Art. 129 - Divieto di spargere cibo agli animali

1. E' vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare animali, in particolar modo i colombi, al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi.
2. E' fatto salvo quanto disposto dalla Legge 281/91 Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, fermo restando l'obbligo di pulizia delle aree da parte dei soggetti individuati quali responsabili delle colonie feline riconosciute dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 130 - Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta

1. E' vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. E' altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.

Art. 131 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. E' vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Art. 132 - Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

1. E' vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.
2. E' altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.

Art. 133 - Aree per la sosta di camper, roulotte e caravan

3. E' vietato il campeggio e/o l'attendamento, anche rudimentale, e la sosta di camper, roulotte o caravan al di fuori dalle aree appositamente individuate.

4. La Polizia Locale verificata la permanenza anche temporanea di insediamenti e veicoli sulle aree non autorizzate invita gli occupanti all'immediato sgombero, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori quali sequestro dei mezzi utilizzati per la violazione o rimozione degli stessi e gli altri provvedimenti da adottarsi da parte del Sindaco per esigenze di igiene pubblica.

Art. 134 – Contrassegni per invalidi

1. I contrassegni per invalidi devono essere:
 - a. utilizzati esclusivamente dal titolare ed in nessun caso ceduti a terzi o duplicati;
 - b. esposti in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo;
 - c. esibiti e consegnati su richiesta di agenti o organi di polizia stradale.
2. E' fatto divieto di:
 - a. fotocopiare e/o modificare in tutto o in parte il contrassegno;
 - b. utilizzare indebitamente il contrassegno mediante l'esposizione dello stesso senza che il veicolo sia condotto o trasporti il titolare dello stesso.
3. In caso di:
 - a. trasferimento di residenza del titolare in altro Comune: il contrassegno dovrà essere riconsegnato all'ufficio che l'ha rilasciato;
 - b. furto o smarrimento: il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia e richiedere il duplicato all'ufficio competente;
 - c. decesso del titolare: gli eredi dovranno provvedere a restituire immediatamente il contrassegno all'ufficio competente.
4. L'uso improprio del contrassegno comporta:
 - a. il ritiro dello stesso mediante redazione di apposito verbale da parte dell'agente accertatore che provvederà a darne comunicazione all'ufficio che lo ha rilasciato. Nel caso di contrassegni rilasciati da altri Comuni, l'agente accertatore procede al ritiro e alla trasmissione dello stesso entro 15 giorni all'ufficio che lo ha rilasciato;
 - b. l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 del presente regolamento;
 - c. la sospensione dell'autorizzazione e del contrassegno per il periodo di un mese a decorrere dalla data del ritiro; in caso di reiterazione il periodo di sospensione ha la durata di mesi 2.
5. Entro 15 giorni dall'accertamento della violazione il titolare può inviare memorie o controdeduzioni scritte che saranno valutate dall'amministrazione comunale.
6. I contrassegni scaduti di validità sono immediatamente ritirati dall'agente accertatore ed inviati, entro 5 giorni, all'ufficio che li ha rilasciati che provvederà al rinnovo su richiesta e qualora ne sussistano i requisiti di legge.
7. Sono fatte salve le disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

CAPO III - SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI

Art. 135 - Individuazione dei servizi

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi di Polizia Locale rivolti all'esclusivo interesse dei privati.
2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:
 - scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
 - sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
 - manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici.

Art. 136 - Tariffe

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo precedente.
2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe che dovrà in ogni caso essere effettuata prima dell'effettuazione del servizio.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 137 - Abrogazioni

1. Vengono abrogate tutte norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento nonché con il regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato.
2. E', altresì, abrogata ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

Art. 138 - Entrata in vigore

1. Considerata la necessità di dare pubblicità al presente regolamento, lo stesso entrerà in vigore il 09.02.2014.